

TESTO EMENDATO<sup>1</sup>**Art. 5****Forme di gestione delle entrate**

La gestione delle entrate comunali, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente, per le attività, anche disgiunte di ~~liquidazione~~ accertamento e riscossione, può essere esercitata in una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e s.m.i.:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali.;
- b) affidamento mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, ~~e ai concessionari di cui al D.Lgs 13.04.1999, n. 112 e s.m.i.~~
- c) affidamento a società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;**

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

**Art. 12****Sospensione e dilazione del versamento**

Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini di legge per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

Il funzionario responsabile di ogni singola entrata può concedere, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

---

<sup>1</sup>Le parti soppresse sono barrate  
Le parti aggiunte sono in grassetto sottolineate

- ~~l'ammontare del debito sia uguale o superiore a € 500,00 (Euro cinquecento/00);-~~
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- durata massima: sessanta mesi decorrenti dal giorno di presentazione dell'istanza; in caso di concessione di rateizzazioni per periodi superiori a ventiquattro mesi, obbligatorietà di deposito di apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare **o garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi;**
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate;
- applicazione degli interessi al tasso legale;
- per importi superiori a Euro ~~10.000,00 (Euro diecimila/00)-~~ **50.000,00 (Euro Cinquantamila/00)** obbligatorietà di deposito di apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare **o garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi;**

Gli importi di cui ai precedenti commi potranno essere aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni di importi già rateizzati o sospesi.

Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi al tasso legale.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese e l'ammontare delle singole rate non può essere inferiore a € 50,00 (Euro cinquanta/00) Il pagamento complessivo degli interessi avviene contestualmente al versamento delle singole rate.

L'importo delle singole rate e degli interessi deve essere arrotondato all'euro per eccesso.

In ogni caso, la richiesta di sospensione o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Non è ammessa la rateizzazione per le partite iscritte nei ruoli coattivi, la cui competenza spetta al concessionario. ~~E' ammessa invece la rateizzazione delle partite iscritte a ruolo ai fini della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani-~~